

Scatti di coerenza

Simulazione degli aumenti legati al riconoscimento del gradone del 2011.
Insegnante di scuola primaria/infanzia che avrà lo scatto a gennaio 2013 (retrodatazione di un anno a gennaio 2012).

Fascia stipendiale	Aumento annuale	Aumento mensile	Arretrati per il 2011
0-2	-	-	-
3-8	€ 566	44	€ 566
9-14	€ 1742	134	€ 1742
15-20	€ 2035	157	€ 2035
21-27	€ 1974	152	€ 1974
27-34	€ 1948	150	€ 1948
35	€ 1451	112	€ 1451

La Gilda gioca a carte scoperte: dati oggettivi, tabelle e informazioni sul recupero degli scatti di anzianità.

Sono stati recuperati gli scatti di anzianità, ma **invece che sollievo e soddisfazione si sentono in giro, da parte di chi non ha firmato quell'accordo, parole dure anche fuori misura.** E corrono accuse e dubbi che alimentano sospetti tra i colleghi. Perché quattro sindacati su cinque avranno firmato? C'è qualcosa sotto?

Non ci interessa partecipare ad un brutto gioco al massacro (della Scuola e del suo clima, prima di tutto), anzi ci tiriamo fuori e lasciamo il gioco a chi si diverte o cerca altro. Noi non giochiamo ma facciamo sul serio e quindi ecco qui per i colleghi - moltissimi - che sanno ancora usare la ragione, dati oggettivi, tabelle e informazioni.

Giudichino loro se quell'accordo era da fare o no; se è stata una vittoria ottenuta con grande impegno o se sarebbe stato meglio continuare a rifiutare ogni cosa, impoverendo ancora di più stipendi ormai allo stremo. Il van-

taggio non apparterrà solo a coloro (circa 160 mila colleghi) che avevano la scadenza del gradone nel 2011, ma significherà, come ciascuno potrà rilevare nel proprio cedolino, l'abbreviamento di un anno nel percorso di carriera per tutti.

Se il MOF è più importante degli scatti, visto che è dagli stanziamenti di quelli che esso si alimenta.

La Gilda gioca a carte scoperte: non ha poteri da conquistare ma idee da discutere, pronta al dibattito pacato e al confronto di cui la Scuola ha un gran bisogno (e non agli scontri fini a se stessi).

A tal proposito ricordiamo ai colleghi che la Gilda, per ben 18 anni non ha siglato contratti nazionali proprio perchè si era innescata una dinamica di trasferimento di una parte (non piccola) delle risorse contrattuali dallo stipendio fondamentale al cosiddetto trattamento accessorio, o fondo d'Isti-

tuto. Dietro questo lungo processo era sottinteso (e neanche tanto) un messaggio: *voi insegnanti lavorate poco, se volete guadagnare di più dovete stare più ore a scuola*, una concezione operaistica della professione. Abbiamo successivamente scelto di sottoscrivere gli ultimi due contratti perchè questa logica perversa si è interrotta, in quanto le risorse contrattuali, nel frattempo sempre più ridotte, sono state assegnate quasi tutte al trattamento economico fondamentale (stipendio) ed in misura molto ridotta al FIS.

Rino Di Meglio

SOMMARIO

Pag. 2 - Iscrizioni 2012-2013

Pag. 4 - Pensioni 2013

Pag. 5 - Malattia e visite fiscali

Pag. 6 - Un anno in pillole

Pag. 7 - Sull'obbligo delle ferie per i precari

Pag. 8 - Quesitario

ISCRIZIONI 2013-2014



Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado è fissato al **28 febbraio 2013**.

Le domande possono essere presentate dal giorno 21 gennaio 2013.

Fra le novità, introdotte dalla normativa specifica, vi è **l'obbligo di effettuare l'iscrizione esclusivamente online** per tutti gli ordini d'istruzione statale ad esclusione della scuola dell'infanzia. Tale disposizione era stata anticipata dalla Spending Review, legge n. 135/2012, all'interno delle misure di dematerializzazione. A tal fine, il MIUR ha predisposto una procedura informatica sul suo portale. Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.

SCUOLA DELL'INFANZIA

L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia è effettuata a domanda presso l'istituzione scolastica prescelta, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano anche il modello relativo alla scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica.

Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia le bambine e i bambini che compiano entro il 31 dicembre 2013 il terzo anno di età.

Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2013 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2014.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2013, tenendo conto anche dei criteri di preferenza

definiti dal Consiglio di Istituto.

L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89:

- alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza. Dovranno, comunque, essere attivate, da parte degli Uffici scolastici territoriali, d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta.

Gli orari di funzionamento della scuola dell'infanzia, fissati dal Regolamento approvato con DPR n. 89/2009 (art. 2, comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l'orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 nel rispetto dell'orario annuale massimo delle attività educative fissato dall'art.3, comma 1, del D.L.vo n.59/2004.

Le scuole comunicheranno, per iscritto, agli interessati l'eventuale mancato accoglimento delle domande. La comunicazione di non accoglimento, debitamente motivata, deve essere effettuata con ogni possibile urgenza per consentire l'opzione verso altra scuola.

Si ricorda, infine, che la sentenza della Corte Costituzionale n. 92/2011 ha annullato il comma 6 dell'articolo 2 del DPR n. 89/2009, relativo alla possibilità di iscrivere bambini di età compresa tra i due e i tre anni di età nelle scuole dell'infanzia situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni.

Sezioni primavera

Poiché al termine dell'anno scolastico 2012/2013 viene a scadere l'accordo in Conferenza unificata sulle sezioni primavera, si fa riserva di fornire indicazioni in merito alle iscrizioni per l'anno 2013/2014 non appena sarà siglato il nuovo accordo.

SCUOLA PRIMARIA

Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso **le istituzioni scolastiche statali si effettuano esclusivamente on line**.

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:

- **devono** iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono **sei anni di età entro il 31 dicembre 2013**;
- **possono** iscrivere anticipatamente i bambini che compiono **sei anni di età dopo il 31 dicembre 2013 e comunque entro il 30 aprile 2014**.

Le scuole che accolgono bambini anticipatari devono rivolgere agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell'accoglienza, ai fini di un efficace inserimento. Ogni singola istituzione scolastica mette a disposizione delle famiglie il proprio Piano dell'offerta formativa (P.O.F.) recante le articolazioni e le scansioni dell'orario settimanale delle lezioni e delle attività (inclusa l'eventuale distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilità dei servizi di mensa, secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n.89/2009.

All'atto dell'iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie **opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario** settimanale che, in base all'art. 4 del Regolamento, è così strutturato: **24; 27; fino a 30; 40 ore (tempo pieno)**.

L'accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato all'esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze queste che dovranno essere portate a cono-

(Continua a pagina 3)

(Continua da pagina 2)

scenza dei genitori, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.

L'adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe.

Con riferimento alle diverse opzioni, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.

In considerazione della **possibilità che si verifichi eccedenza di domande** rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, le famiglie che intendono avvalersi dell'**istruzione parentale** devono presentare apposita istanza direttamente alla scuola primaria statale vicinior, precisando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all'istruzione del proprio figlio. Sulla base di tale istanza, il dirigente dell'istituzione scolastica autorizza l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nella modalità dell'istruzione parentale.

Per quel che concerne l'accesso alle classi successive alla prima, si richiama all'attenzione che gli alunni soggetti all'educazione parentale devono sostenere l'esame di idoneità prima dell'inizio dell'anno scolastico.

ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE

Alunni con disabilità

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza - a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23

febbraio 2006, n. 185 - corredata dal profilo dinamico-funzionale.

Sulla base di tale certificazione e del profilo dinamico-funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell'Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell'A.S.L..

Alunni con cittadinanza non italiana

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana.

A riguardo, si fa integralmente rinvio a quanto prescritto nella C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010 "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana", e in particolar modo, al punto 3 "Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi", in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l'Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli **Uffici Scolastici Regionali, fissando dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana.**

Ai sensi dell'art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, residenti in Italia, sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.

Ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con



la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della **legge n. 170/2010** e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.

Le istituzioni scolastiche assicurano le idonee misure compensative e dispensative di cui al citato D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 e delle allegate linee guida; in particolare, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a idonei strumenti compensativi e misure dispensative.

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori, al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on line. **La scelta ha valore per l'intero corso di studi.**

La scelta specifica di attività alternative è operata utilizzando il modello di cui all'allegato C.

Opzioni possibili (per il primo ciclo):

- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

M.G.

Pensioni 2013

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 25 gennaio 2012.

Il Miur ha emanato il **Decreto Ministeriale n. 97** e la **Circolare Ministeriale n. 98 del 20 dicembre 2012**, relativi alle cessazioni dal servizio del personale della scuola a far data dal 1° settembre 2013.

E' fissato al 25 gennaio 2013 il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, **delle domande** (ed eventuale revoca) di collocamento a riposo per:

- compimento del limite massimo di servizio;
- dimissioni volontarie dal servizio;
- trattenimento in servizio oltre il raggiungimento del limite di età.

Tutto ciò a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2013.

Le domande sono da presentarsi tramite la piattaforma informatica Istanze On Line.

Possono fare domanda coloro che, alla data del 31 dicembre 2011, avevano già maturato i requisiti precedenti alla Riforma Fornero (vedi schema).

Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, per l'anno

2013 le regole da applicarsi sono:

- Per la **pensione di vecchiaia** il **requisito anagrafico** è di **66 anni e 3 mesi compiuti entro il 31 agosto 2013 (collocamento d'ufficio) o, a domanda entro il 31 dicembre 2013** in virtù della disposizione prevista dall'art. 59, c.9 della L. 449/97, sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

- La **pensione anticipata**, rispetto a

quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di **41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 5 mesi per**

gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2013, senza operare alcun arrotondamento.

Va ricordato, in proposito, che per i dipendenti con età inferiore a 62 anni la norma prevede una penalizzazione.

(da un comunicato Gilda degli



Schema sintetico riassuntivo

Tratto da una relazione a cura della Gilda di Bologna

Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011

Potranno accedere al trattamento di quiescenza coloro che, entro il 31/12/2011, possedevano i seguenti requisiti:

PENSIONE DI VECCHIAIA:

- uomini con 65 anni di età anagrafica e almeno 20 anni contribuzione;
- donne con 61 anni di età anagrafica e almeno 20 anni di contribuzione
- per il personale in servizio prima del 1 gennaio 1993 è sufficiente un'anzianità contributiva di 15 anni

PENSIONE DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA

Uomini e donne che avevano raggiunto 40 anni di contribuzione, a prescindere dall'età anagrafica (39 anni 11 mesi e 16 giorni sono sufficienti....).

PENSIONE DI ANZIANITA' (QUOTA 96)

E' necessario totalizzare la quota di 96, sommando età anagrafica e anni di contribuzione, con minimo di 60 anni di età e 35 di contribuzione. Per esempio:

- 60 anni di età più 36 anni di contribuzione;
- 61 anni di età più 35 anni di contribuzione.

Quota 96 si può raggiungere anche utilizzando le frazioni di anno o di periodi di contribuzione.

Ad esempio:

60 anni e 2 mesi di età anagrafica e anni 35 e 10 mesi di contribuzione.

DISMISSIONI PERSONALE IN ESUBERO PROVINCIALE

In base all'art. 14, comma 20-bis, della legge 135/2012, potranno andare in pensione i docenti in esubero che entro il 31.08.2012, possedevano i seguenti requisiti:

ANZIANITA' ANAGRAFICA

Uomini e donne con 65 anni di età

ANZIANITA' CONTRIBUTIVA

40 anni di contribuzione, indipendentemente dall'età anagrafica.

QUOTA 96

60 anni di età + 36 anni di contribuzione

61 anni di età + 35 anni di contribuzione



REQUISITI NECESSARI dal 1° gennaio 2012

La legge n. 214 del 2011 (Legge Fornero) ha introdotto delle modifiche che, a partire dal 1° gennaio 2012, hanno innalzato sia l'età alla quale sarà possibile andare in pensione, sia gli anni di contribuzione necessari, oltre che modificato la tempistica con la quale saranno corrisposte la pensione e la buonuscita (TFS).

PENSIONE DI VECCHIAIA

- Uomini e donne che raggiungono l'età anagrafica di **anni 66 e mesi 3 entro il 31 agosto 2013** (collocamento d'ufficio);

- uomini e donne che raggiungono l'età anagrafica di **anni 66 e mesi 3 entro il 31 dicembre 2013** (collocamento a domanda), in virtù della disposizione prevista dall'art. 59 co. 9 della legge 449/97.

PENSIONE ANTICIPATA

La possibilità di andare in pensione per effetto dell'anzianità contributiva, da possedersi entro il 31 dicembre 2013, senza operare alcun arrotondamento, si acquisisce con:

- 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva per le donne;
- 42 anni e 5 mesi per gli uomini.

Per chi lascia il servizio prima di aver raggiunto l'età di 62 anni scatteranno penalizzazioni sull'importo della pensione in misura variabile dall'1 al 6%. La riduzione non si applica a chi matura il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, se tale anzianità contributiva deriva esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi i periodi di astensione per maternità, per servizio militare, per infortunio, per malattia.

PENSIONE CON OPZIONE CONTRIBUTIVA

Vale esclusivamente per le donne.

Le docenti in possesso di **un'età di almeno 57 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni, maturati entro il 31 dicembre 2012**, possono chiedere la pensione dal 1° settembre 2013, optando però per il calcolo con il metodo totalmente contributivo.

Le docenti che matureranno i predetti requisiti nel 2013, potranno ugualmente chiedere di cessare dal servizio dal 1° settembre 2013 ma la pensione, sempre calcolata con il sistema contributivo, sarà loro liquidata dal 1° settembre 2014, come dispone l'art 1, comma 21 della legge 148/2011.

Sulla base della normativa vigente ora, **l'opzione contributiva sarà possibile fino al 31 dicembre 2015.**

Se non interverranno modifiche, ciò significa che potranno accedere a tale opzione solamente le docenti che matureranno il requisito dei 57 anni di età e 35 di contribuzione entro il 31 dicembre 2014.

Rispetto all'entità della pensione calcolata con il **metodo contributivo**, tuttavia, la **penalizzazione** è alquanto consistente, dell'ordine **del 35-40%** rispetto all'importo della pensione calcolata con il metodo retributivo.

Malattia e Visite fiscali

In caso di **MALATTIA** è necessario dare immediata comunicazione alla scuola. I certificati medici devono essere trasmessi direttamente dai medici all'amministrazione per via telematica. **Le FASCE di REPERIBILITA'** per le visite fiscali sono **dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18**. Ricordiamo **che per i primi 10 giorni di malattia vengono applicate le DETRAZIONI stipendiali previste dal decreto Brunetta, di norma da 6 € a 14 € al giorno** (vi sono comunque categorie o situazioni escluse dalla decurtazione).

VISITE FISCALI. La visita è in ogni caso richiesta sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione. Insomma: se si è a casa in malattia ci si può ragionevolmente allontanare dal proprio domicilio a condizione di avvertire in anticipo l'amministrazione. E' bene comunque conservare la documentazione che comprovi la necessità dell'uscita da casa (la legge parla anche di "altri giustificati motivi" e quindi l'ipotesi non è limitata alla necessità di sottoporsi a visite o esami). Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. Quest'ultimo chiarimento è particolarmente utile perché, in molte realtà, i dipendenti vengono costretti a ricorrere alle ferie o ad altre modalità per assentarsi in caso di visite o esami. Adesso viene chiarito che tali assenze sono da considerarsi a tutti gli effetti "per malattia".

I docenti assunti con contratto a tempo indeterminato hanno diritto di assentarsi per malattia fino ad un massimo di 18 mesi nell'arco di un triennio, oltre tale limite per altri 18 mesi in caso di particolare gravità (ma in questo caso perdono il diritto alla retribuzione). La retribuzione spetta per intero nei primi 9 mesi, fatti salvi i deleteri effetti del decreto Brunetta per i primi dieci giorni, al 90% per i successivi 3 mesi di assenza e al 50% per gli ulteriori 6 mesi. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, saranno esclusi dal computo delle assenze per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital, anche quelli dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. (art. 19, c1 e art. 17, c.9 CCNL comparto scuola 2007).

(Tratto da Vademecum Gilda degli Insegnanti)



Un anno in PIALOLE

a cura di Michela Gallina



Riassumiamo di seguito una serie di novità che hanno caratterizzato il 2012.

PROVE INVALSI

La somministrazione, la tabulazione e correzione delle prove INVALSI è un obbligo per i docenti. Questa disposizione è stata sancita dal decreto Semplificazione e sviluppo (D.L. 3.2.2012) che all'art. 57 co. 3 recita: *"le scuole partecipano come attività ordinaria d'Istituto alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti"*. Ma l'obbligo è stato successivamente ribadito da un'ancor più recente sentenza (la n. 212 del 29 agosto 2012 del Tribunale Trieste) la quale sostiene che *"lo svolgimento delle prove INVALSI e la correzione delle stesse da parte del singolo docente (attività da considerarsi funzionali all'insegnamento) sono obbligatorie"*. Così vediamo tramontare la possibilità di evitare, quanto meno, l'obbligo di tabulazione e correzione dei test che costituiscono pure sempre un impegno aggiuntivo per gli insegnanti. L'esortazione è dunque quella di far retribuire, con il FIS, le attività connesse alle prove.

In compenso, il TAR Lazio, con Sentenza n. 16718 del 17 ottobre 2012, a seguito di un ricorso presentato contro un dirigente scolastico che aveva sostituito il personale in sciopero per consentire l'effettuazione delle prove, ha stabilito che è condotta antisindacale sostituire chi è in sciopero in quanto, nelle attività soggette a limitazione del diritto di sciopero (scrutini, esami, vigilanza), non sono contemplate le prove INVALSI.

FORMAZIONE IN INGLESE

La nota MIUR 04.07.2012, prot. n.

5092, che ha reso **facoltativa** la partecipazione ai corsi di formazione in lingua inglese nella scuola primaria, è stata forse l'unica bella notizia dell'estate in riferimento alla scuola, finalmente un provvedimento sensato! L'adesione volontaria, blocca così l'obbligo alla formazione esteso a tutti gli insegnanti della primaria previsto in un primo momento dalla riforma Gelmini. Ma se il cambiamento di rotta riguarda chi al momento dell'assunzione non era stato vincolato alla disponibilità alla formazione perché assunto prima dell'approvazione della riforma), quale soluzione possiamo prospettare a coloro che hanno già iniziato i corsi per sottrarsi al proseguimento e al successivo obbligo di insegnamento? Molto pragmaticamente, pare che l'unica scappatoia possibile sia quella di farsi bocciare all'esame. Leggiamo infatti nella succitata nota MIUR: *"i docenti che non superano l'esame conclusivo potranno frequentare ulteriori corsi del Piano in oggetto solo su esplicita richiesta e in assenza di altre richieste di aventi diritto"*.



REGISTRO ELETTRONICO

La Spending Review (L. 135/2012) ha imposto un processo di "Dematerializzazione" di tutta la documentazione della pubblica amministrazione e della scuola in particolare. Per effetto delle disposizioni in essa contenute, tutto il materiale, attualmente prodotto in formato cartaceo, dovrà essere digitalizzato:

- le **iscrizioni** dovranno essere effettuate con modalità on-line;
- la **pagella** dovrà essere prodotta in formato elettronico, ed avrà la medesima validità legale del documento cartaceo. Sarà resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elet-

tronica o altra modalità digitale;

- i **registri elettronici** saranno obbligatoriamente on-line;
- l'invio delle **comunicazioni** agli alunni e alle famiglie saranno in formato elettronico.

L'ottica del provvedimento legislativo è quella di realizzare un risparmio e il tutto dovrà dunque avvenire a costo zero. Il legislatore poco illuminato, non ha pensato agli effetti collaterali della disposizione: non è infatti realizzabile a costo zero dal momento che tale processo richiede l'acquisizione di software e prestazioni lavorative ulteriori per consentire la trasposizione del materiale dal formato cartaceo a quello elettronico. Pertanto è intervenuta una circolare a togliere momentaneamente le amministrazioni scolastiche dall'impatto:

la **nota MIUR n. 1682/ U del 3 ottobre 2012**, infatti rinvia la dematerializzazione al prossimo anno scolastico: *"L'anno scolastico appena iniziato rappresenta un periodo di transizione durante il quale le scuole dovranno attivarsi per realizzare al meglio il cambiamento"*.

Il Ministro Profumo non si è distinto per tatto e sensibilità quando, ai primi di ottobre, in piena atmosfera di austerità ai danni della scuola, o polemiche sull'intenzione di aumentare l'orario di servizio dei docenti, ha annunciato di voler procedere all'acquisto di tablet in tutte le scuole. Il costo complessivo stimato potrebbe oscillare tra mezzo miliardo e tre miliardi di euro. E' sorta spontanea la domanda presso la categoria: che cosa potrebbe essere ulteriormente sacrificato a vantaggio dei tablets e dei loro produttori?

CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO

A fine 2012, la mancata assegnazione del FIS, non aveva reso possibile lo svolgimento della contrattazione d'istituto.

Però nel corso del 2012 ci sono state alcune importanti novità indice di un'inversione di tendenza rispetto alle scelte politiche operate dal ministro

(Continua a pagina 7)

(Continua da pagina 6)

Brunetta che aveva decurtato le prerogative delle RSU e, con esse, la gestione democratica della vita della scuola. Il primo passo si è compiuto con l'INTESA fra OO.SS e Funzione Pubblica, siglata in data 03.05.2012. Tale intesa ha restituito "...pieno riconoscimento del ruolo negoziale e delle prerogative delle RSU nei luoghi di lavoro nelle materie previste dal CCNL".

Successivamente la Spending Review - L 135/2012 - che tanti dispiaceri ha procurato al mondo della scuola, ha avuto comunque il merito di consentire, in contrattazione, **l'esame congiunto** per tutti i punti contenuti nell'art. 6 del CCNL, anche per le lettere controverse: h, i ed m, quelle che da Brunetta erano state escluse dalla possibilità di contrattazione.

L 135/2012, art. 2 co. 17 "... limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsto nei contratti..."

DIVIETO DI MONETIZZAZIONE FERIE



Mentre la Spending Review ha introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie per i precari, il successivo decreto legge di Stabilità ha inserito un emendamento per quel che riguarda i lavoratori della scuola. Gli insegnanti non devono sottoscrivere la richiesta di fruire delle ferie, eventualmente sarà il DS ad assegnarle d'ufficio.

RICONVERSIONE SUL SOSTEGNO DEGLI ESUBERI

I docenti che, a seguito dei tagli operati dalla Riforma Gelmini, si ritrovano ad appartenere ad una classe di

concorso in esubero, o sono in esubero, posso fare richiesta di riconversione su sostegno, pena il licenziamento (almeno in base a quanto recita la normativa). Nonostante la prospettiva di perdere il lavoro sia fra le più fosche immaginabili e con questo espediente si sia evitato il peggio, non possiamo ignorare la superficialità di tale provvedimento che considera il posto di sostegno alla stregua di un parcheggio per insegnanti diventati inutili. Questa disposizione riesce contemporaneamente sia a cancellare dignità, importanza e ruolo agli insegnanti di sostegno che hanno invece fatto una scelta professionale di formazione sia a spostare il problema dell'affollamento dalle classi di concorso in esubero a quelle di sostegno. Gli insegnanti in esubero avranno la precedenza nell'assegnazione di cattedra rispetto ai precari già specializzati che rischieranno di non vedersi riconfermare l'incarico negli anni a venire.

DOCENTI PERMANENTEMENTE INIDONEI ALL'INSEGNAMENTO

I docenti che siano stati dichiarati, dall'apposita commissione medico-collegiale, "permanentemente inidonei all'insegnamento", possono chiedere il passaggio di ruolo al profilo professionale ATA (declassamento), pena il licenziamento. E' esclusa invece la possibilità di ottenere la dispensa ed optare per la pensione (com'era possibile prima del 2011). Considerando che, come dimostrano recenti ricerche, circa il 50% degli insegnanti inidonei soffre di disturbi psichiatrici, spesso conseguenza dello stress lavorativo (burn out), viene spontaneo chiedersi come potranno svolgere efficacemente un lavoro diverso e nuovo con gli adattamenti e lo sforzo che questo comporta. Chi è inidoneo all'insegnamento potrebbe esserlo anche per il lavoro di segreteria o collaborazione. Subiranno quindi un declassamento professionale e penalizzazioni per quel che riguarda il numero di ore di servizio, di giorni lavorativi l'anno e di entità dello stipendio.

Sull'obbligo delle ferie per i precari

ALCUNE NOTE E CONSIGLI

In prossimità delle vacanze natalizie si è verificato che alcuni Dirigenti scolastici abbiano obbligato i supplenti a fruire dei giorni di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni. Infatti l'art. 5, comma 8, del DL 95 del 6 luglio 2012 (Spending Review) faceva divieto ai Dirigenti scolastici di pagare le ferie al personale a tempo determinato, contravvenendo per legge alle norme contrattuali.

A questo proposito, la FGU-Gilda degli Insegnanti è intervenuta sia presso il MIUR sia presso il Parlamento, prima per pretendere il pagamento delle ferie non fruiti dell'a.s. 2011/12 e poi per segnalare la specificità della scuola e del personale scolastico a tempo determinato e chiedere che i supplenti fossero sottratti alla norma della Spending Review. Infatti la legge di stabilità per il 2013 (art. 1, comma 43), approvata a fine 2012, recita: "All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie»" e di fatto scorpora la scuola dalla norma della Spending Review relativa al divieto di pagamento delle ferie al personale a tempo determinato.

Ciò significa che qualsiasi provvedimento emanato dai Dirigenti scolastici finalizzato alla "concessione coatta" delle ferie per il periodo natalizio è da considerarsi non perfettamente legittimo.

Siamo ora in attesa dei provvedimenti del MIUR (circolari applicative) conseguenti all'approvazione della legge che consentano di impugnare i provvedimenti illegittimi. Per questo è necessario che i colleghi interessati tengano copia del provvedimento del Dirigente debitamente protocollato.

Ricordiamo infine che tale situazione si applica anche ai docenti a tempo determinato nominati fino ad avere titolo. **Maria Domenica Di Patre**



Quesitario

SAM-Notizie risponde



Malattia

Spett. sindacato, sono una docente di scuola primaria e vorrei comunicarvi la mia indignazione per una situazione che a me sembra assurda: il mese scorso mi sono ritrovata lo stipendio decurtato di € 24,47 per 4 giorni di malattia a causa del DL 112/08 di Brunetta. Siccome sono tutt'altro che un'assenteista, questo tipo di provvedimento mi crea molta rabbia e sensazione di ingiustizia, cosa si può fare per questa situazione così iniqua? Vi ringrazio per l'attenzione e mi scuso per lo sfogo.

Sonia V.

Cara Sonia, come sindacato ci eravamo già attivati nel 2008 per capire se fosse possibile istruire un ricorso contro quella trattenuta, ma il successo di un'eventuale azione legale è tutt'altro che garantito. La trattenuta è prevista da una legge dello Stato, quindi legittima per quanto assurda sia, è stato uno dei cavalli di battaglia demagogici e populistici con cui il ministro Brunetta ha cavalcato il consenso politico facendo leva sul luogo comune dei pubblici dipendenti assenteisti e fannulloni. La disposizione si applica per i primi 10 giorni di ogni evento morboso, se l'evento perdura dunque è bene prorogare la malattia senza creare interruzioni, altrimenti la trattenuta riparte. Paradossalmente incentiva

le assenze lunghe. Questo è quanto, purtroppo.

Permessi per studio

Gentile Redazione, sono un'iscritta precaria con incarico annuale. Ho partecipato alla prova preselettiva del concorso, pensavo di poter fruire delle 150 ore di permesso per motivi di studio che mi sono state concesse per il TFA invece dalla segreteria della scuola mi hanno detto:

1. che il permesso che chiedo non è retribuito;
2. che non posso utilizzare le 150 ore di diritto allo studio per fare il concorso.

Vi risulta? A me sembra assurdo.

Grazie per un chiarimento.

Giovanna P.

Cara Giovanna, mi spiace per te ma la segreteria della tua scuola sta operando correttamente. Infatti il CCNL 2006-2009 all'art. 64 "Fruizione del diritto alla formazione" prevede 5 giorni di esonero dal servizio ma retribuiti solo per il personale con contratto a tempo indeterminato. Per il personale con contratto a tempo determinato invece, in base all'art 19 co. 7, sussiste il diritto di fruire di 8 giorni complessivi per anno scolastico di permessi non retribuiti per la partecipazione a concorsi o esami.

Per quanto riguarda le 150 ore, le modalità di fruizione sono disciplinate dalla contrattazione regionale, in

linea di massima vengono concesse per una precisa destinazione e non possono essere utilizzate per una destinazione diversa. Nel tuo caso specifico, se ti sono state concesse per la frequenza del TFA (frequenza di cui dovrai produrre apposita documentazione), non possono essere utilizzate per la partecipazione al concorso.

Congedo parentale

Sono Lara, docente di ruolo di scuola primaria, ed avrei bisogno, cortesemente, di alcune informazioni.

Sono in maternità obbligatoria fino al 9 dicembre prossimo e non so poi cosa posso fare: posso usare il mese di congedo parentale retribuito al 100% fino al 21 dicembre, rientrando in servizio durante le vacanze, e poi completare gli altri giorni a gennaio o non è frazionabile?

Grazie in anticipo per le informazioni, cordiali saluti.

Lara M.

Cara Lara, il congedo parentale è frazionabile ed è possibile risparmiare giorni di congedo rientrando in servizio almeno un giorno prima delle vacanze di Natale. Se però intendi, dal 7 gennaio, continuare a fruire del congedo, devi ricordarti di farne richiesta con almeno 15 giorni di anticipo.